

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1751 DEL 30/09/2026

O G G E T T O

DELIBERA DI PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE
D'APPELLO DI VENEZIA N. 742/2025 R.G. PUBBLICATA IL 22.04.2026 (PROT. 56135/26)

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1851/26

Il Responsabile della UOS Servizio Prevenzione e Protezione, in qualità di sostituto del Direttore della UOC Affari Generali e Legali giusta deliberazione n. 368 del 24.2.2026, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con sentenza n. 364/2025 è stato definito il procedimento avanti il Tribunale di Vicenza promosso dai congiunti di un paziente per il risarcimento del danno patrimoniale e non, in relazione al decesso del proprio congiunto conseguente ad una infezione da *mycobacterium chimaera*; il procedimento vedeva coinvolti, oltre all'Azienda sanitaria, anche la Compagnia assicuratrice di questa (Relyens Mutual Insurance), il Produttore del dispositivo diffusore dell'infezione (Livanova Deutschland) ed il Venditore dello stesso (Sorin Group Italia s.r.l);
- la sentenza di primo grado attribuiva la responsabilità (nei rapporti interni) del danno per l'80% all'Azienda sanitaria e per il 20 % al Produttore e diffusore del dispositivo;
- l'Azienda sanitaria prendeva atto della sentenza con deliberazione n. 691 del 15.04.2025, autorizzando contestualmente la proposizione dell'appello con il difensore Avv. Marco Zanon del foro di Treviso; essendo la predetta sentenza provvisoriamente esecutiva ed essendo stata notificata ai fini dell'esecuzione, ULSS 8, con Delibere n. 1277 del 10.07.2025 e n. 2246 del 4.12.2025 provvedeva altresì al pagamento delle somme dovute agli attori, incassando altresì la quota di manleva da parte del Produttore e Manutentore stabilita dalla sentenza di primo grado;
- il procedimento di appello, in cui l'Azienda si è ritualmente costituita, prendeva il n. 742/2025 e veniva riunito al concorrente appello (R.G. 814/2025) promosso da Relyens Mutual Insurance, Assicuratrice dell'Azienda sanitaria., si concludeva con sentenza n. 742/2025, pubblicata il 22.04.2026 (Prot. n. 56135, agli atti) che accertava la concorrente responsabilità delle Aziende Produttrici-Venditrici e di ULSS 8 Berica per il decesso del paziente, suddividendo però la responsabilità nei rapporti interni nella misura di 1/3 ciascuna.

Ritenuto di prendere atto della sentenza della Corte di Appello di cui sopra, anche in considerazione della nota dell'avv. Zanon del 9 luglio 2026, agli atti, secondo la quale non è interesse dell'Azienda proporre ricorso in Cassazione, risultando a parere del Difensore improbabile un esito migliore di quello deciso dalla sentenza della Corte D'appello di Venezia in rilievo che, ripetesi, ha ripartito, nei rapporti interni, la responsabilità in parti uguali tra i Convenuti, nella misura di 1/3 ciascuno.

Rilevato come la sentenza sopra citata segua l'orientamento dettato dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 9706/2026, orientamento che si sta consolidando nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da infezioni da *mycobacterium chimaera*, per cui viene sia confermato il riconoscimento della responsabilità per pari quota tra l'ULSS, il produttore LivaNova ed il manutentore Sorin sia affermata la condanna della Compagnia Relyens a riconoscere l'operatività della polizza assicurativa.

Precisato che l'Ufficio Legale aziendale, a valle della valutazione della Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, delle comunicazioni pervenute dall'avv. Zanon e dei precedenti giurisprudenziali in tema di infezione da *mycobacterium chimaera* che vedevano coinvolta l'Azienda, condivide l'opportunità di non procedere con il ricorso per Cassazione del provvedimento, ritenendo tuttavia la facoltà di proporre ricorso incidentale qualora ciò si renda funzionale alle necessità difensive dell'Ente.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1696/2026 con cui è stato dato incarico all'avv. Stefano Messuri del Foro di Vicenza di redigere un ulteriore parere professionale al fine di maggiormente supportare le determinazioni aziendali da assumere in relazione alle vertenze aventi ad oggetto infezioni da *mycobacterium chimaera*.

Visto il parere reso dall'Avv. Stefano Messuri in data 28.09.2026, prot. n. 106000/2026, con cui il professionista conclude che nel quadro delle vertenze che hanno ad oggetto le infezioni da *mycobacterium chimaera* in cui le decisioni hanno stabilito una suddivisione paritaria della responsabilità tra produttore, manutentore e azienda sanitaria, la soluzione più coerente con l'interesse dell'Azienda è quella di dare esecuzione alle sentenze per la frazione di competenza, in coordinamento con LivaNova, Sorin e Relyens, riservando la proposizione dell'appello incidentale (o ricorso in Cassazione) all'ipotesi in cui altra parte impugni la decisione; appare perciò coerente tenere una linea uniforme, a fronte del citato orientamento della Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 9706/2026, in quanto il riparto paritario della responsabilità costituisce l'esito più favorevole che sia ragionevole attendersi e un gravame esporrebbe l'Azienda al rischio di una revisione peggiorativa.

Richiamate altresì tutte le successive note del Difensore del 7 settembre 2026, agli atti, che suggeriscono all'Azienda di adempiere spontaneamente alle obbligazioni di pagamento previste in sentenza e precisano che l'A.ULSS è tenuta, allo stato, a corrispondere alla moglie del defunto la somma residua di € 14.287,26 per la quota di danno ed € 9.003,26 per la quota di spese legali, precisando altresì che le aziende produttrici-venditrici hanno già corrisposto alla Danneggiata la quota di loro competenza.

Atteso altresì che la sentenza della Corte d'Appello citata ha stabilito che i nipoti del defunto sono tenuti a corrispondere in restituzione a ULSS 8 la somma di € 19.641,30 ciascuno e che risultano aver adempiuto all'obbligazione di restituzione previsto a mezzo bonifico ricevuto in data 25.9.2026.

Considerato infine che dalle medesime note inviate dall'Avv. Zanon risulta che, in esecuzione del dispositivo della Corte D'Appello:

- Relyens Mutual Insurance deve corrispondere a ULSS 8 la somma di € 33.369,50;
- Livanova Deutschland GmbH e Sorin Group Italia s.r.l. deve corrispondere a ULSS 8 la somma di € 413.843,20 oltre interessi ed € 24.544,09 a titolo di rimborso per le spese legali.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare la riscossione dei crediti in rilievo, di dare indicazione all'avv. Marco Zanon del foro di Treviso di porre in essere le azioni necessarie al recupero, in ossequio della citata sentenza n. 742/2025.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato,

1. di non interporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 742/2025, pubblicata il 22.04.2026, ricevuta al prot. n. 56135/26, ritenendo la facoltà di proporre ricorso incidentale qualora ciò si rendesse funzionale alla difesa delle ragioni dell'Ente;

2. in continuità con le decisioni assunte con le deliberazioni n. 691 del 15.04.2025, n. 1277 del 10.07.2025 e n. 2246 del 4.12.2025, meglio indicate in premessa, di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. R.G. 742/2025, liquidando alla moglie del defunto la somma complessiva di € 23.290,52, nelle modalità indicate dalle note del difensore dell'Azienda del 7.09.2026;
3. di dare indicazione all'avv. Marco Zanon del foro di Treviso di porre in essere le azioni necessarie al recupero, in ossequio della citata sentenza n. 742/2025, di cui al punto 1 che precede, rispettivamente nei confronti di:
 - a. Relyens Mutual Insurance della somma di € 33.369,50;
 - b. Livanova Deutschland GmbH e Sorin Group Italia s.r.l della somma di € 413.843,20 oltre interessi ed € 24.544,09 a titolo di rimborso per le spese legali;
4. di imputare la spesa complessiva di cui sopra al conto 12 02 000025, voce "Fondo rischi autoassicurazione", anno 2026;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
